



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 149/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
NUOVA SOCIETÀ TELEVISIVA ITALIANA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “TV 8”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 38, COMMA 2,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(PROC. N. 2680/17/VF)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio d’ufficio dei servizi di media audiovisivi diffusi a livello nazionale, è stato riscontrato il superamento del limite di affollamento pubblicitario da parte della Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, via Monte Penice, n. 7, autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “TV 8”, in violazione della disposizione dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05, il giorno 7 febbraio 2017, nella fascia oraria 5:00-6:00.

Conseguentemente, il 9 marzo 2016, è stato adottato l’atto di contestazione n. 4/17/DCA, notificato alla predetta società il 10 marzo seguente, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito (18% + 2%), da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive, il giorno 7 febbraio 2017, nella fascia oraria 5:00-6:00.

2. Deduzioni della società

Con nota prot. n.25234 del 7 aprile 2017 la società ha inviato le proprie memorie giustificative nelle quali ha dichiarato che lo sfioramento oggetto di contestazione è dipeso da un errore di sistema. A seguito di precedenti procedimenti istruiti dall’Autorità per altre società del gruppo Sky Italia S.r.l., la società “*ha verificato l’esistenza di problemi tecnici nel proprio sistema di trasmissione e si è attivata per porre in essere le attività necessarie per superare le criticità. Tale attività, che presenta costi rilevanti, sta richiedendo più tempo di quanto previsto, ma nel frattempo sono stati rafforzati ulteriormente i controlli per cercare di evitare ulteriori sfioramenti. L’intervento prevedeva lo svolgimento di tre fasi la prima avente ad oggetto l’analisi delle procedure, la seconda l’individuazione dei possibili interventi e la terza l’implementazione delle misure più opportune. Allo stato sono state esaurite le prime due fasi e si sta finalizzando la terza affinando via via gli interventi operativi*”. La società ha inoltre sottolineato l’assenza di intenzionalità nella condotta e ha chiesto di archiviare il procedimento o, in subordine, l’applicazione dell’importo della sanzione al minimo edittale.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il superamento del limite di affollamento orario contestato, come dichiarato dalla società, si è verificato per un errore di sistema. La società ha rilevato come tale incidente sia attribuibile ad un errore involontario ed imprevedibile e, quindi, scusabile, formulando conseguentemente una richiesta di archiviazione del procedimento.

Questa Autorità ritiene che, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, rileva esclusivamente l'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata. Il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario sanciti dalla norma richiamata, condotta confermata dalla parte, non può considerarsi dipeso da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, in quanto sul servizio di media audiovisivo grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi televisivi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

Pertanto, pur constatando che la società ha messo in atto azioni correttive per evitare il ripetersi della medesima violazione, tuttavia rileva, in base alla valutazione della documentazione versata in atti, la sussistenza della violazione della disposizione di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 177/05 come sopra specificato;

RILEVATA, pertanto, la violazione dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 per il superamento della percentuale dell'affollamento orario consentito da parte del servizio di media audiovisivo "TV 8" il giorno 7 febbraio 2017 nella fascia oraria 5:00-6:00;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione oggetto di contestazione nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981, come segue:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario, deve ritenersi di lieve entità, considerato l'orario e considerato che la violazione risulta isolata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha dimostrato di essere intervenuta con l'adozione di specifiche misure per evitare il ripetersi di ulteriori violazioni della medesima fattispecie.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione del servizio di media audiovisivo, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta condizioni economiche con bilancio in attivo (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile come sopra descritto;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) pari al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., cod. fisc. 01084070463, con sede legale in Milano, via Monte Penice, n. 7, autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo "TV 8", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 o, in alternativa, bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 con delibera n. 149/17/CSP*".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 149/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 17 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi